FONDATA NEL 1828 / Via Corte d'Appello, 11 - 10122 Torino (Italia) / Tel. +39 011 4311111
Fax +39 011 4350966 / realemutua@pec.realemutua.it - ***www.realemutua.it***
Servizio assistenza "Buongiorno Reale": 800 320320 - buongiornoreale@realemutua.it

REALE MUTUA

REALE GROUP

TOGETHERMORE

Polizza per l'assicurazione dei Fabbricati in leasing.

Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni)

Compagnia: Società Reale Mutua di Assicurazioni - Prodotto: "Convenzione Leasing Immobiliare Credit Agricole Leasing Italia"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

È una soluzione che ti permette di proteggere il fabbricato, su cui hai stipulato un leasing, da: incendio, fulmine, esplosione, scoppio, eventi sociopolitici e altri eventi accidentali. Inoltre prevede il risarcimento per danni a cose, lesioni personali o morte, causati involontariamente a terzi, in conseguenza di fatto accidentale imputabile al locatario nella sua qualità di Utilizzatore del fabbricato oggetto del finanziamento.

Che cosa è assicurato?

✓ Sezione Danni ai fabbricati: danni materiali e diretti ai fabbricati presi in locazione provocati da incendio o da altre cause.

✓ Sezione Responsabilità Civile: danni cagionati a terzi in conseguenza a fatto accidentale imputabile al locatario nella sua qualità di Utilizzatore del fabbricato oggetto di finanziamento.

Che cosa non è assicurato?

Sezione Danni ai fabbricati:

× verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, scioperi, sommosse, di occupazione militare, d'invasione salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi, nonché i danni causati da atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio;

× verificatisi in occasione di esplosione, emanazione di calore o radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo e di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche (salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali fenomeni) anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da incendio o da altro evento risarcibile;

× determinati da dolo dell'Assicurato;

× danni indiretti (cambiamenti di costruzione, mancanza di godimento, di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o simili) o per qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose.

Sezione Responsabilità Civile:

× I danni derivanti dall'esercizio di industrie, commerci, arti o professioni.

× I danni derivanti dallo svolgimento dell'attività personale dell'Utilizzatore nell'ambito della vita privata.

Ci sono limiti di copertura?

! Per alcuni eventi l'indennizzo può avere dei limiti inferiori alla somma assicurata o al massimale. Inoltre possono essere previsti franchigie e scoperti.

SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
REGISTRO IMPRESE TORINO, CODICE FISCALE E N. PARTITA IVA 00875360018 - R.E.A. TORINO N. 9806
ISCRITTA AL NUMERO 1.00001 DELL'ALBO DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE
CAPOGRUPPO DEL GRUPPO REALE MUTUA, ISCRITTO AL NUMERO 006 DELL'ALBO DELLE SOCIETÀ CAPOGRUPPO

Dove vale la copertura?

✓ La copertura vale qualora i fabbricati assicurati siano ubicati nel territorio della sola Repubblica italiana.

Che obblighi ho?

Chi aderisce alla Convenzione ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare nel corso del contratto i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo e la cessazione dell'assicurazione. Si deve consentire a Reale Mutua di visitare/ispezionare i beni assicurati. In caso di polizza a regolazione premio si devono trasmettere a Reale Mutua i dati per ottemperare alla suddetta regolazione. Si deve comunicare a Reale Mutua l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

Quando e come devo pagare?

Il premio, salva diversa pattuizione, è annuale ed è pagabile in unica soluzione per ciascun periodo annuo oppure a rate costanti per periodi inferiori all'anno (semestrali o quadrimestrali o trimestrali o mensili).

È possibile pagare il premio nei seguenti modi: R.I.D.; bonifico bancario.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura comincia alle ore 24:00 del giorno di decorrenza del contratto di leasing.
La copertura termina alla conclusione del contratto di leasing.

Come posso disdire la polizza?

È possibile disdire la polizza inviando una lettera raccomandata, o una comunicazione tramite posta elettronica certificata (PEC), alla Società di leasing.